

battenti della Associazione nazionale il compito della istruzione premilitare in quei comuni ove non esistano altri organismi militari all'uopo autorizzati. La concessione avrebbe il duplice vantaggio di permettere a molti giovani — ora impossibilitati per ragioni di ubicazione — di fruire dei benefici della preparazione premilitare, e di tenere in esercizio ufficiali e graduati in congedo soci delle Sezioni sopradette, cui verrebbe affidato il compito della istruzione, e questo in rapporto all'importante e vitale problema dell'addestramento militare delle forze in congedo che rappresentano la più poderosa energia dell'esercito mobilitato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pivano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se intende consentire che sia affidato alla Sezione combattenti dell'Associazione nazionale di San Damiano d'Asti il compito dell'istruzione premilitare ai giovani del mandamento impossibilitati a concentrarsi altrove. L'interrogante fa presente che la Sezione suddetta dispone all'uopo di personale adatto (ufficiali e graduati in congedo) e che fruirebbe del poligono di tiro di Canale d'Alba che dista solo pochi chilometri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pivano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se per togliere molto malumore esistente tra i viticoltori, non creda opportuno disporre per la generale sospensione delle multe dovute a quegli agricoltori che omisero di denunciare il vinello di 5-7 gradi conservato esclusivamente per l'uso di famiglia. Vinello rafforzato di un grado o due con vino di qualità superiore perchè possa mantenersi sano durante la stagione estiva. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Scotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere quali disposizioni siano state date per eliminare i dubbi sorti circa l'applicazione dell'articolo 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2338, in relazione all'articolo 1 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1691, e per assicurare l'esclusione dei redditi agrari da ogni sovra-imposizione dipendente dalla tassa sulle industrie, commerci, ecc., di cui al Regio decreto 18 novembre 1923 anzidetto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Viale ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia a sua conoscenza che gli agenti delle imposte, ora procuratori delle imposte nella provincia di Sondrio, in violazione manifesta dell'articolo 11 e seguenti del decreto-legge per l'imposta straordinaria sul patrimonio attribuiscono ai terreni posseduti dai contadini di quella provincia, invece del valore sulla base del reddito netto capitalizzato al 100 per 5, il valore venale corrente altissimo, e sproporzionato; e per di più valutano a sè, sempre a valore venale, anche le case coloniche; e per ciò attribuiscono un valore superiore a lire 50,000 a patrimoni di piccoli contadini che possiedono solo una vacca e un vitello, e un ettaro di terreno, di montagna, e cioè lo stretto necessario per poter vivere.

« Se non creda di dare istruzioni per una più equa e umana applicazione della legge riguardante quella imposta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Merizzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia a sua conoscenza che qualche agente o procuratore delle imposte nella provincia di Sondrio nel 1923 ha iscritto nel ruolo dell'imposta sul reddito agrario molti contadini per redditi, che pur aggiungendo il coacervo degli altri redditi iscritti non raggiungevano le 400 lire di imponibile, e non erano quindi tassabili. Se e quali provvedimenti intenda prendere per far cessare codeste violazioni della legge, tanto più gravi perchè commesse in danno di una categoria di persone che non sono in grado di comprendere l'ingiustizia loro fatta, e quindi di difendersi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Merizzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia a sua notizia che alcuni agenti finanziari, contrariamente allo spirito e alla lettera del decreto 18 marzo 1923, n. 550, elevano contravvenzioni per mancata applicazione dei bolli corrispondenti alla tassa scambi:

a) alle vendite di bestiame da agricoltori a negozianti;

b) alle vendite di bestiame da negozianti ad agricoltori per la coltivazione dei fondi.

« Se non creda opportuno di provvedere a far cessare cotale interpretazione illegale che è cagione di gravi noie e di ingiuste spese per i cittadini, con una circolare ai Comandi delle guardie di finanza da comunicarsi a queste. Se